Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DELL'11 SETTEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 4 agosto 1947. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1947. — **Istituto di credito fondiario della regione tridentina, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1947. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate il 31 maggio 1947. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 sorteggiate il 3 giugno 1947. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate il 9 giugno 1947. **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 6.000.000 sorteggiate il 16 giugno 1947. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 per le case popolari sorteggiate il 7 luglio 1947. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 4 al 6 agosto 1947. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1947. — **Istituto di San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2, 4 e 5 agosto 1947. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 agosto 1947. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 11, 12 e 13 agosto 1947. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario.** — Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. **1038.**

Ricostituzione del comune di Furore (Salerno).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2202;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Furore, aggregato a quello di Conca dei Marini con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2202, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Furore ed il nuovo organico del comune di Conca dei Marini, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Conca dei Marini, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 18. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. **1039.**

Agevolazioni fiscali per la costruzione della ferrovia Circumflegrea concessa all'industria privata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

L'art. 5 del decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 485, è modificato come segue:

« Il corrispettivo di concessione è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro:

a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali;

b) gli atti da stipularsi per ogni proprietà dalla Società concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze e ciò anche quando l'acquisto e l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi all'acquisto e alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera *b*) sarà applicata la semplice tassa fissa di L. 20 »,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 21. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1040.

Erezione in comune autonomo della frazione di Luogosanto del comune di Tempio Pausania (Sassari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione Luogosanto del comune di Tempio Pausania, è eretta in comune autonomo con il territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Sassari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del costituito comune di Luogosanto ed il nuovo organico del comune di Tempio Pausania, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Tempio Pausania, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 20. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1041.

Ricostituzione del comune di Cerreto d'Asti (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1606;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cerreto d'Asti, aggregato a quello di Piovà con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1606, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cerreto d'Asti ed il nuovo organico del comune di Piovà, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Piovà, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 24. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1042.

Ricostituzione del comune di Putifigari (Sassari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Putifigari, aggregato a quello di Villanova Monteleone con regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Sassari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Putifigari ed il nuovo organico del comune di Villanova Monteleone, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Villanova Monteleone, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 27. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1043.

Ricostituzione del comune di Zeddiani (Cagliari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 agosto 1927, n. 1653;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Zeddiani, aggregato a quello di San Vero Milis con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1653, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Zeddiani ed il nuovo organico del comune di San Vero Milis, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di San Vero Milis, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 26. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1044.

Ricostituzione dei comuni di Parella, Colleretto Parella, Loranzè, Quagliuzzo e Strambinello (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 febbraio 1929, n. 306;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Parella, Colleretto Parella, Loranzè, Quagliuzzo e Strambinello, riuniti in unico comune denominato Pedanea con regio decreto 28 febbraio 1929, n. 306, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Parella, Colleretto Parella, Loranzè, Quagliuzzo e Strambinello, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 febbraio 1929, n. 306.

Al personale già in servizio presso il comune di Pedanea, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 25. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 settembre 1947, n. 1045.

Concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90;

Visto il decreto 11 ottobre 1946 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è sostituito il seguente:

« Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione, ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

Agli Enti predetti potrà, inoltre essere affidata, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, o dai suoi organi periferici, anche la distribuzione dei generi alimentari razionati e contingentati, attribuendosi pertanto, agli Enti stessi, le funzioni di grossisti e di distributori al consumo dei generi suddetti, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di distribuzione di generi alimentari razionati.

L'istituzione degli Enti comunali di consumo è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

Negli altri Comuni tale istituzione è facoltativa. E' consentita la costituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo.

Le Aziende annonarie comunali attualmente esistenti, sono assorbite dagli Enti di nuova istituzione.

Art. 2.

Il limite della garanzia di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è elevato al settanta per cento delle somme mutuate a ciascun Ente comunale di consumo. Tale garanzia potrà essere accordata anche in forza solidale.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno designati gli istituti di credito che possono concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo.

Art. 4.

Delle commissioni amministratrici, previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è chiamato a far parte l'Intendente di finanza territorialmente competente od un funzionario da lui delegato.

I bilanci degli Enti comunali di consumo, oltre che ai prefetti giusta quanto dispone l'art. 5 del suddetto decreto legislativo, dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro, il quale potrà procedere ad ispezioni straordinarie, oltre quelle normalmente previste, sull'andamento della gestione degli Enti medesimi.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SCELBA — DEL VECCHIO — PELLA — SEGNI — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 36. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1947, n. 1046.

Proroga dei poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 268, concernente la conservazione della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato, già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 186;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I poteri della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici, che in base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 186, verranno a cessare il 12 ottobre 1947, s'intendono prorogati fino a quando la Commissione stessa non avrà espletato l'esame di tutte le domande presentate nei termini prescritti e ad ogni modo non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 49. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 settembre 1947, n. 1047.

Attribuzioni dell'Unione italiana dei ciechi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, concernente l'erezione in ente morale dell'Unione italiana dei ciechi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'Unione italiana dei ciechi, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei ciechi.

Art. 2.

L'Unione italiana dei ciechi collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.

Ad essa spetta la designazione del rappresentante dei ciechi nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi, nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza dei ciechi nella propria amministrazione.

Art. 3.

L'Unione italiana dei ciechi è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.

L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Sono però estese ad essa tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per dette istituzioni.

Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. Sono tuttavia da essa dovute le imposte di consumo e l'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, quest'ultima nella misura della metà del tributo ordinario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO — GONELLA — MERLIN — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 44. — VENTURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 1947.

Nomina del commissario liquidatore dell'Associazione nazionale postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla soppressione del partito nazionale fascista e sul passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio di alcune associazioni già dipendenti dal partito nazionale fascista;

Visto il decreto Presidenziale in data 24 aprile 1946, relativo alla nomina di commissari straordinari per l'amministrazione di talune di dette associazioni;

Vista la relazione presentata dal commissario straordinario per l'Associazione nazionale postelegrafonici, prof. Pietro Stallone, dalla quale si rileva come l'ente in parola ha esaurito i fini per i quali era stato creato, lasciando un residuo di fondi;

Visto l'art. 42 del Codice civile;

Decreta:

Il prof. Pietro Stallone è incaricato di procedere nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione della predetta associazione.

Le attività risultanti dalla suddetta liquidazione sono devolute allo Stato.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1947
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 374. — DE LIGUORI

(4293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Ceppo (Imperia)

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Ceppo (Imperia), della estensione di 400 ettari, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 luglio 1941, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

(4248)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 101.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 489178 di annue L. 143,50, intestato a Mordente Giovanni fu Raffaele, domiciliato a Maratea (Potenza), con vincolo di inalienabilità senza il consenso dell'Ordinario diocesano pro tempore di Policastro (Salerno).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 ottobre 1947 - N. 182

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,40
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,025
Redimibile 3,50 % 1934	64,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,025
Id. 5 % 1936	81,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	92,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	92,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	92,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,525
Id. 5 % convertiti 1951	92,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	334852	7.651 —	Cavalieri Elisa fu Giuseppe, moglie di De Seras Mattia, dom. a Bologna, vincolata.	Cavalieri Elisa fu Giuseppe, moglie di De Seras Mattia, *inabilitato sotto la curatela di Archivolti Carlo fu Raffaele*, vincolata.
Id.	130770	1.837,50	Vogliotti Amalia di Giuseppe, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Chivario Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.	Vogliotti Amalia di Giuseppe, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Chiavari Catterina Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.
Id.	69979	290,50	Belluati *Maria* fu Alessandro, moglie di Cicottino Alessandro, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Belluati *Angela Maria Teresa* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	221448	140 —	Zappata Alfonso fu Carlo, dom. a Giaveno (Torino), con usufrutto a *Gedda Luigia* fu Enrico.	Come contro, con usufrutto a Gedda *Carolina-Luigia Maria* fu Enrico.
Id.	221449	630 —	Come sopra, con usufrutto a *Ayres Maddalena* fu Giacomo.	Come sopra, con usufrutto a *Aires Maria-Maddalena o Maddalena* fu Giacomo.
Id.	36535	3.811,50	Sticchi *Maria Abbondanza* fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Damiani Concetta fu Pietro, ved. Sticchi, dom. a Maglie (Lecce).	Sticchi *Abbondanza* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	375796	17,50	Armitano Giuseppe ed Enrico fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Unia Margherita, ved. Armitano Angelo, dom. a Cuneo, con usufrutto a Armitano *Anna* fu Giuseppe, ved. di Masera Enrico.	Come contro, con usufrutto a *Armitano Maria Anna*, ecc., come contro.
Id.	367710	3.402 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	129381	1.000 —	Armitano Enrico fu Angelo, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.	Armitano Enrico fu Angelo, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.
Id.	129382	750 —	Armitano Giuseppe fu Angelo, con usufrutto come sopra.	Armitano Giuseppe fu Angelo, con usufrutto come sopra.
Id.	129383	250 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	394019	437,50	Pacchetti *Ada* fu Oscar, minore sotto la patria potestà della madre *Castiglione Rodolfa*, ved. Pacchetti Oscar, dom. a Busto Arsizio (Milano).	Pacchetti *Alda* fu Oscar, minore sotto la patria potestà della madre *Castiglioni Carlotta Caterina*, ecc., come contro.
Id.	61439	91 —	Fenucci *Adalgisa* fu Angelo, moglie di Rossi Luigi, dom. a Livorno.	Fenucci *Giulia Adalgisa* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	121400	1.330 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10593	308 —	*Sisimo* Francesco fu Giuseppe, dom. a Lagonegro (Potenza).	*Sisinni* Francesco fu Giuseppe, dom. a Lagonegro (Potenza).
Cons. 3,50 % (1906)	820228	199,50	Traverso Giacomo di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Traverso *Vittoria* e *Luigia* fu Giacomo, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Traverso *Maria Vittoria* e *Antonia*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	373128	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	124351	9.569 —	Negro *Carolina Margherita* fu Carlo, moglie di Rizzo Cesare, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Negro *Marianna Giovanna Carolina*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	13614	7.735 —	*Costazenoglio* Antonio di *Vittorio*, dom. a Roma, con usufrutto a *Costazenoglio Vittorio* fu Antonio, dom. a Roma.	*Costa-Zenoglio* Antonio di *Agostino Vittorio Effisio*, dom. a Roma, con usufrutto a *Costa-Zenoglio Agostino Vittorio Effisio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	403420	17,50	Galli *Carolina* fu Pietro, nubile, dom. a Bobbio (Pavia).	Galli *Maria Carolina* fu Pietro, nubile, dom. a Bobbio (Pavia).
Id.	403421	17.50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	467023	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	584287	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	654518	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	695768	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700992	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700993	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700994	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700995	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	762569	161 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775218	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	788762	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	793435	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	809714	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	809715	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	110369	1.050 —	Belmondo *Giulio* fu Camillo, minore sotto l'amministrazione della madre Olivetti Giuseppina, dom. a Torino.	Belmondo *Giovanni Giuseppe Giulio*, ecc., come contro.
Id.	342026	826 —	Belmondo *Giulio* fu Camillo, dom. a Torino.	Belmondo *Giovanni Giuseppe Giulio*, dom. a Torino.
Id.	372054	917 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	411525	1.890 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	848606	12.001,50	Associazione Genovese contro la tubercolosi « Camillo Poli » in Genova, con usufrutto a Boitano Anita fu *Nicola G. B.*	Come contro, con usufrutto a Boitano Anita fu *Giovanni Battista*.
Id.	811909	98 —	Franceschino Giuseppe fu Domenico, dom. a Salassa (Torino), con usufrutto a Serena Angela fu *Battista*, ved. di Franceschino Domenico, dom. a Salassa (Torino).	Come contro, con usufrutto a Serena Angela fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	187326	45,50	Belli *Marianna* di Giovanni, moglie di Greco Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	Belli *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	240590	483 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	316706	84 —	Baschenis *Italo* di Pietro, dom. a Milano.	Baschenis *Giovanni Andrea Italo* di Pietro. dom. a Milano.
Id.	323179	80,50	Come sopra, dom. a Como.	Come sopra, dom. a Como.
Id.	330608	70 —	Come sopra, dom. a Menaggio.	Come sopra, dom. a Menaggio.
Id.	379359	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	453312	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	500574	84 —	Come sopra, dom. a Tremezzo.	Come sopra, dom. a Tremezzo.
Cons. 3,50 % (1902)	13369	77 —	Come sopra, dom. a Menaggio.	Come sopra, dom. a Menaggio.
Rend. 5 %	10544	805 —	Capuzzi Mario fu *Attilio*, minore sotto la patria potestà della madre Fossa Anna fu Luigi, ved. Capuzzi, dom. in Cremona.	Capuzzi Mario fu *Angelo Attilio*, minore, ecc., come contro.
Id.	12150	490 —	Caione *Lucia* fu Rocco, minore sotto la patria potestà della madre Pedarra Antonietta di Paolo ved. Caione, dom. ad Ascoli Satriano (Foggia).	Caione *Maria* fu Rocco, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	12151	490 —	Caione *Rocca* fu Rocco, ecc., come sopra.	Caione *Rocchina* fu Rocco, ecc., come sopra.
Id.	12155	240 —	Caione *Rocca Leonarda*, ecc., come sopra, dom. a Sant'Agata di Puglia (Foggia).	Come sopra, dom. a Sant'Agata di Puglia (Foggia).
Id.	12156	240 —	Caione *Lucia* fu Rocco, ecc., come sopra.	Caione *Maria* fu Rocco, ecc., come sopra.
Id.	12161	615 —	Caione *Rocca* fu Rocco, ecc., come sopra.	Caione *Rocchina* fu Rocco, ecc., come sopra.
Id.	142369	1.630 —	Caione *Rocca* fu Rocco, minore, ecc., come sopra, dom. in Napoli.	Caione Rocchina fu Rocco, ecc., come sopra, dom. in Napoli.
Id.	189922	2.645 —	Rossi Angiolina fu Luigi, moglie di Inglese *Alessandro* fu Francesco, dom. a Semiana (Pavia), vincolata.	Rossi Angiolina fu Luigi, moglie di Inglese *Casimiro Clemente Ercole Alessandro Silvestro*, ecc., come contro.
Id.	156856	50 —	Picollo *Luisa* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Raviglione Stefano, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Picollo *Maria Luisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	11359	11.250 —	*Gioaninetti* Edoardo fu Giovanni, dom. in Torino, ipotecata.	*Giovaninetti Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2176	115 —	Maietta Marcello, Letizia e Fernando fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Santagata *Francesca* di Marcellino, ved. di Maietta Giuseppe, dom. a Cerreto Sannita (Benevento).	Come contro sotto la patria potestà della madre Santagata *Filomena Francesca*, ecc., come contro.
Id.	2177	105 —	Maietta Marcello, Letizia, Fernando e Giuseppina fu Giuseppe, minori, ecc., come sopra.	Maietta Marcello, Letizia, Fernando e Giuseppina, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 11ª	59	Cap. N. 1.000 —	*Rosso* Adelia fu Romolo, minore sotto la tutela di Botto Giovanni fu Giuseppe, dom. in Biella (Milano).	*Rossi* Adelia, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4% (1943) Serie H	774	24.000 —	Spriano *Cesarina* fu Carlo, moglie di Benzi Carlo, con usufrutto a Rossi Roberto Pasquale fu Giovanni, dom. in Alessandria.	Spriano *Teresa Cesarina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id. Serie I	774	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie H	310	3.000 —	Volpi *Carlottina* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Rebuschini Rosabianca fu Pietro, vedova Volpi, dom. a Como.	Volpi *Carla Giuseppina* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
Id Serie I	272	Cap. N. 1.500 —	Volpi *Carlottina*, ecc., come sopra.	Volpi *Carla* Giuseppina, ecc. come sopra.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie C	741	2.000 —	Capezzi Lidia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Nisi *Virginia* ved. Capezzi, dom. a Montevarchi (Arezzo)	Come contro, madre Nisi *Enrichetta*, ecc., come contro.
Id. Serie E	724	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 56	291	5.000 —	*Salvant*-Ros Wanda Angela, fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Crespi Battistina, dom. in Sacconago, frazione di Busto Arsizio (Varese).	*Savant*-Ros Wanda Angela, ecc., come contro.
Rend. 5 %	199986	Rendita 1.000 —	Cimelli Giuseppe fu Battista, demente, sotto la tutela della madre Minetti *Orsola* ved. Cimelli, dom. in Montecrestese (Novara).	Come contro, sotto la tutela della madre Minetti *Virginia Orsola*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	709648	1.617 —	Pironti Adelaide fu Francesco Gaetano, ved. di *Anzolato* Carlo, dom. a Napoli, con usufrutto ad Anzolato Arabella di Carlo, ved. di Pironti Giacomo Carlo.	Pironti Adelaide fu Francesco Gaetano, ved. di *Scotti Anzolato* Carlo, dom. in Napoli, con usufrutto, come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 settembre 1947 *p. Il direttore generale:* CRISTINI

(4196)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a due posti di assistente tecnico in prova (grado 12° - gruppo C) nel ruolo tecnico dei servizi sussidiari della pesca, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, che ha approvato i ruoli organici del Commissariato generale della pesca;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, che ha soppresso il Commissariato generale della pesca, devolvendo le sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1943, con il quale fu bandito un concorso per titoli a tre posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo tecnico dei servizi sussidiari del Commissariato generale della pesca (periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dal 10 marzo al 9 maggio 1943);

Considerato che con il precedente decreto furono accantonati due posti a favore di coloro nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo tecnico dei servizi sussidiari della pesca.

Al concorso può partecipare il personale non di ruolo che presti la sua opera da almeno un anno presso il servizio della pesca o da almeno due anni presso altri uffici del Ministero o Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale statale appartenente al gruppo immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, per l'ammissione al concorso, si prescinde dal requisito del titolo di studio, nei riguardi del personale non di ruolo che al 1° marzo 1942 abbia disimpegnato lodevolmente per almeno due anni le mansioni proprie del gruppo C

Il concorso, ferme le predette condizioni, è riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il decreto citato nelle premesse.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, e per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare al concorso originario, debbono comprovare, per partecipare al presente concorso, che si sono effettivamente trovati in tali circostanze e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che debbono tuttora possedere.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina ad aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dei servizi sussidiari della pesca, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età, mentre si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi - non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2) Certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3) Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di licenza di scuola media inferiore, o di titolo di studio equipollente.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato del titolo conseguito, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Istituto che lo ha rilasciato.

4) Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6) Certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7) Copia del foglio matricolare militare, o foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo da L. 8, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 16 sul primo foglio e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 8, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9) Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di di altro documento.

10) Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare oltre ai documenti sopra elencati, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altra Amministrazione, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti che sono in servizio, la data di assunzione e la loro qualifica. Il certificato dovrà precisare, oltre gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, le funzioni esercitate, l'operosità e il rendimento del candidato.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio, con marche da bollo da L. 16, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa dalla quale risultino le funzioni esercitate dal candidato, gli eventuali fatti di notevole importanza della sua carriera e le note di qualifica a lui attribuite nell'ultimo triennio. Essi potranno limitarsi a produrre soltanto taluni dei documenti sopra elencati, e precisamente quelli di cui ai numeri 3), 7) e 9).

Ai suddetti documenti, i candidati potranno aggiungere ogni altro titolo che ritengano atto a dimostrare la loro specifica idoneità a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invadidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Salvo quanto è dispost dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle Colonie o all'Estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del 1° comma del presente articolo.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i trenta giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè

delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente; di due funzionari di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari di grado non inferiore all'8°, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La Commissione, in base ai titoli e ai documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad aiuto assistente tecnico con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 12°, gruppo *C*, oltre l'indennità di caro-vita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 197. — MARRA

Avvertenza. — Successivamente alla data del bando di concorso, il decreto legislativo dell'11 aprile 1947, n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 26 aprile 1947, ha aumentato le tasse di bollo nella misura seguente:

da L. 8 a L. 24; da L. 12 a L. 32; da L. 16 a L. 40; da L. 24 a L. 60.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà, pertanto, essere redatta in carta da bollo da L. 32, mentre per gli altri documenti le tasse saranno aumentate come sopra.

(4260)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare (gruppo A - grado 10°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli delle altre Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dello Istituto geografico militare;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 109400/12106.2.9.8/1.S.1 in data 18 giugno 1947;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusto quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbia prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, si avverta che non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti e che non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio:

a) diploma originale di laurea in ingegneria o in matematica.

In sostituzione del diploma gl'interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dagli Istituti di istruzione;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi e stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'Autorità militare da cui lo stesso dipende.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1927, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotate delle eventuali benemerenze di guerra e munite della marca da bollo di L. 32.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

10) certificato rilasciato dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, munita della marca da bollo da L. 24.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare ed altra attestazione dell'autorità militare da cui dipende e dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiale in servizio permanente o di sottufficiale in servizio continuativo.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, nonchè i documenti militari di cui al comma precedente, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice da nominare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 13.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1947

Il Ministro: CINGOLANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

PROVA SCRITTA.

Geodesia:

a) Nozioni di geometria differenziale - Coordinate curvilinee - Curvatura della superficie - Equazioni della geodetica in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari - Deduzione delle formule fondamentali di trigonometria sferica - Cenni sulla teoria degli errori, geodesia dinamica, fotogrammetria;

b) Teorema di Légendre per la risoluzione di triangoli geodetici - Coordinate geodetiche rettangolari;

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione - Teorema di Dalby;

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione:

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica - Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

NB. — La durata della prova scritta è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta e avrà la durata non superiore ad un'ora.

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1947
Registro Esercito n. 19, *foglio n.* 118. — CAMPUS

(4275)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Pavia di Udine (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 12 luglio 1947 della sig.ra Piccoli Isella, nominata ostetrica condotta del comune di Pavia di Udine, colla quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Feruglio Elvira è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Piccoli Isella che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Pavia di Udine;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Feruglio Elvira, domiciliata a Malborghetto Valbruna è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Pavia di Udine.

Il sindaco di Pavia di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

IL PREFETTO

(4142)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta di Verzegnis (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III-San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 12 luglio 1947 della sig.ra Piccoli Isella, nominata ostetrica condotta del comune di Pavia di Udine, colla quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la sig.ra Freschi Rita è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la sig.ra Piccoli Isella che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Verzegnis;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sig.ra Freschi Rita, domiciliata a Faedis, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Verzegnis.

Il sindaco di Verzegnis è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 16 settembre 1947

IL PREFETTO

(4143)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.